

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 499/2009 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

**che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

#### 1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un'inchiesta («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 <sup>(2)</sup> («regolamento iniziale») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sui loro componenti essenziali («TM» o «prodotto in questione») originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

#### 2. Avvio d'ufficio

- (3) Gli elementi a disposizione della Commissione a seguito dell'inchiesta iniziale hanno indicato che le misure antidumping sulle importazioni di TM originari della RPC sono state eluse attraverso operazioni di assemblaggio di TM (il «prodotto oggetto dell'inchiesta») in Thailandia.

- (4) In termini pratici gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione hanno indicato che:
  - il fatto che si siano prese misure riguardanti il prodotto in questione ha preceduto una modifica significativa nella struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nella Comunità senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti, a parte l'istituzione del dazio,
  - tale modifica nella struttura degli scambi sembra risultare da operazioni di assemblaggio di TM che avvengono in Thailandia,
  - gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni di TM provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole, stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore,
  - i prezzi dei TM sono soggetti a pratiche di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

- (5) Previa consultazione del comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

